

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 202

a iniziativa del Consigliere Talè

presentata in data 29 maggio 2018

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 1997, N. 10: “NORME IN
MATERIA DI ANIMALI DA AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO”
E ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 3 APRILE 2018, N. 6:
“MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 1997, N. 10
‘NORME IN MATERIA DI ANIMALI DA AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL
RANDAGISMO’ E ALLA LEGGE REGIONALE 18 DICEMBRE 2017, N. 36
‘MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 1997, N. 10 ‘NORME IN
MATERIA DI ANIMALI DA AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO’”

Art. 1

(Modifica alla legge regionale 10/1997)

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 (Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo), come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge regionale 3 aprile 2018, n. 6 (Modifica alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 "Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo" e alla legge regionale 18 dicembre 2017, n. 36 "Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 'Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo'") è sostituito dal seguente:

"1. Per allevamento di cani e gatti per attività commerciali si intende la detenzione, anche a fini commerciali di:

- a) un numero pari o superiore a cinque fattrici di razza canina o felina, intese quali femmine in età fertile non sterilizzate, che producono complessivamente nell'arco di un anno un numero pari o superiore a venti cuccioli;
- b) un numero di cuccioli pari o superiore a trenta.".

Art. 2

(Abrogazione)

1. La legge regionale 3 aprile 2018, n. 6 (Modifica alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 "Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo" e alla legge regionale 18 dicembre 2017, n. 36 "Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 'Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo'") è abrogata.

Art. 3

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 4

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.